

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2767

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISTONE

Disciplina delle nuove attività professionali intellettuali

*Presentata il 16 maggio 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La moderna evoluzione tecnologica legata alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro ha determinato la rilevante crescita nel settore professionale di categorie cosiddette non regolamentate, ovvero di professionisti non inquadrabili nei tradizionali ordini e collegi. È opportuno ricordare che attualmente nel nostro Paese le libere professioni si suddividono in due macro gruppi: le professioni regolamentate, ossia le professioni previste dall'articolo 2229 del codice civile per il cui esercizio è necessario oltre al possesso del titolo di studio l'ulteriore requisito dell'iscrizione obbligatoria in appositi albi tenuti da enti pubblici (ordini e collegi); tutte le altre nuove professioni non regolamentate che trovano comunque riscontro nell'ambito delle direttive del Consiglio nn. 89/48 e 92/51, re-

cepite, rispettivamente, con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e con il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Nelle scorse legislature, le associazioni dei professionisti non regolamentati, alcune delle quali possono vantare un'antica tradizione e una forte rappresentatività, hanno cercato di ottenere un riconoscimento da parte dello Stato mediante il tradizionale metodo della presentazione di proposte di legge finalizzate all'istituzione di nuovi ordini e collegi. La richiesta di riconoscimento rispondeva alla duplice esigenza di tutelare i consumatori da un lato e i professionisti seri e capaci dall'altro. Una svolta al problema nasce dall'« Indagine conoscitiva del settore degli ordini e dei collegi professionali » condotta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella quale si evidenzia come

« la regolamentazione adottata nel nostro Paese (...) è particolarmente restrittiva rispetto a quella dei principali Paesi europei e come tale soluzione rappresenti un freno all'espansione e un pericolo per i professionisti italiani, destinati a soccombere di fronte alla concorrenza dei loro colleghi europei. Nello stesso documento nel capitolo dedicato alle professioni non regolamentate si sottolinea come « in nessun caso si giustifica l'adozione di una regolamentazione che limiti sia la libertà d'iniziativa economica privata dei soggetti che attualmente operano in piena autonomia, sia la libertà di scelta del consumatore » e come, non essendosi prodotti, nel nostro Paese, sistemi alternativi a quello tradizionale degli ordini e collegi, di cui l'Autorità invita a limitare le esclusive ai soli casi legati alla tutela di interessi pubblici generali, si profili « l'esigenza di organizzare dei sistemi di certificazione che rappresentino un marchio di qualità per il consumatore ». Questa esigenza, sempre secondo l'Autorità, non deve « essere necessariamente soddisfatta attraverso l'istituzione di Albi o Ordini professionali » non ravvisandosi « ragioni di rilevanza pubblica che giustificerebbero l'introduzione di sistemi selettivi e limitativi sulla scorta di quanto avviene per le professioni protette ». Per le associazioni dei professionisti non regolamentati si è trattato quindi di un passaggio di non lieve entità, nel senso che dopo anni e anni di lista di attesa parlamentare, anch'esse hanno capito l'importanza di definire nuove regole di riconoscimento, senza il « sigillo » rappresentato dalla legge, ma con maggiori garanzie di credibilità e persino di propensione al rischio da parte dei soggetti rappresentativi dei lavori terziari. A que-

sto proposito è opportuno anche ricordare l'importante lavoro svolto, in questi ultimi dieci anni, dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con un'attenzione specifica alle professioni emergenti che ha poi portato alla costruzione della banca dati prima e della consulta delle nuove professioni in un secondo momento.

Dalla consultazione della banca dati emergono dati che giustificano in modo inequivocabile il ricorso alla regolamentazione delle nuove professioni.

Dal 1997 al 1999 il numero degli iscritti agli albi si è incrementato del 5,1 per cento passando da 1 milione e 476 mila unità circa, a 1 milione e 551 mila circa: per ciò che riguarda, invece, gli iscritti alle associazioni non regolamentate presenti negli archivi CNEL, il numero degli esercenti le relative attività sempre al 1999 era pari a circa 2 milioni e 700 mila persone.

La presente proposta di legge si prefigge quindi lo scopo di avviare un adeguamento della normativa di settore agli orientamenti europei, salvaguardando le regole della libera concorrenza e del mercato, tutelando gli interessi degli utenti, favorendo lo sviluppo libero delle professioni non inquadrato in albi e collegi. Si vuole in altri termini evitare ogni sistema di riconoscimento che porti alla formazione di nicchie di privilegio, e al contrario si vogliono riconoscere sistemi che favoriscano l'adeguamento continuo delle professioni alle esigenze imposte dal progresso economico e scientifico anche mediante la creazione di nuove opportunità occupazionali e offrendo nel contempo un sistema di garanzie per un corretto esercizio di tali professioni nell'interesse dell'utenza.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Ambito di applicazione).*

1. La presente legge si applica alle attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali non è necessaria per legge l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

## ART. 2.

*(Libertà di esercizio).*

1. L'esercizio delle attività professionali intellettuali di cui all'articolo 1 è libero, salvi i limiti previsti dalla vigenti disposizioni di legge relative alla tutela dei diritti del cittadino garantiti dalla Costituzione.

2. La disciplina dell'esercizio delle attività professionali intellettuali è volta a fissare adeguati livelli qualitativi per lo svolgimento delle singole professioni, fermo restando il divieto di imporre limiti o vincoli al libero esercizio della professione, salvo quanto stabilito al comma 1.

3. L'attestato di competenza di cui all'articolo 3, comma 4, non è requisito vincolante per l'esercizio delle attività professionali intellettuali di cui alla presente legge. In ogni caso il soggetto che intende esercitare una attività professionale intellettuale deve essere in possesso del diploma di laurea o laurea breve conseguito nelle materie di competenza o in alternativa avere compiuto idoneo ciclo formativo di almeno cinque anni, quale collaboratore o dipendente, presso un professionista del settore di attività interessato iscritto alle associazioni di cui all'articolo 3 da almeno tre anni.

## ART. 3.

*(Associazioni tra professionisti).*

1. Gli esercenti le attività professionali intellettuali di cui all'articolo 1 possono costituire libere associazioni, di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza.

2. Le associazioni di cui al comma 1 possono essere registrate in un apposito elenco tenuto dal Ministero delle attività produttive, che a tale fine si avvale della collaborazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Ai fini della registrazione, gli atti costitutivi e gli statuti delle associazioni professionali intellettuali devono garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo e oggettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

3. La registrazione può essere richiesta dalle associazioni che:

a) sono costituite con atto pubblico e che operano nel relativo ambito professionale in modo continuativo da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) hanno sedi proprie in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale;

c) dimostrano di possedere i mezzi finanziari e tecnici per il perseguimento delle attività di formazione e di aggiornamento degli iscritti e di ogni altra attività istituzionale.

4. Le associazioni professionali registrate rilasciano agli associati attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e deontologica dei professionisti appartenenti all'associazione medesima. Gli attestati di competenza rilasciati dalle associazioni devono avere carattere oggettivo e comunque essere redatti da soggetti terzi

all'associazione professionalmente qualificati.

5. Il rilascio dell'attestato di competenza di cui al comma 4 è subordinato alla stipula da parte dell'associato di idonea polizza assicurativa, a garanzia dell'utenza, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale intellettuale.

#### ART. 4.

*(Vigilanza).*

1. Il Ministero delle attività produttive, anche avvalendosi della collaborazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica l'operato delle associazioni professionali registrate in conformità alle disposizioni della presente legge.

2. Il Ministro delle attività produttive, qualora ravvisi, ai sensi del comma 1, una prolungata inattività o gravi irregolarità nell'operato delle associazioni professionali registrate ne dispone lo scioglimento e la contestuale cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 3, comma 2.

#### ART. 5.

*(Norme transitorie).*

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano in modo autonomo le attività professionali intellettuali di cui all'articolo 1 da almeno cinque anni o sono iscritti alle associazioni di cui all'articolo 3 possono continuare l'esercizio dell'attività anche se privi dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 2.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni di legge che attribuiscono competenze a soggetti non iscritti in albi o elenchi le cui attività professionali intellettuali rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge, anche se a questi riservate, si intendono riferite ai professionisti che esercitano le attività di cui all'articolo 1.

ART. 6.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



€ 0,26



\*14PDL0033300\*